



**Direzione Centrale Patrimonio
Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale**

LAVORI DÌ:

MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE

Elaborato n. 01

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 2 del 15-12-2014

IL TECNICO

Ing. Massimiliano Petronelli

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Lorenzo

Napoli li 15/12/2014

PARTE. 1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
TITOLO. 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
Art. 5. Sanzioni	6
TITOLO. 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	8
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 12. Tracciabilità	8
Art. 13. Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
TITOLO. 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 15. Durata dell'appalto e termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 16. Proroghe	10
Art. 17. Penali in caso di ritardo	10
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	10
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	10
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	11
TITOLO. 4. DISCIPLINA ECONOMICA	11
Art. 21. Anticipazione	11
Art. 22. Pagamenti in acconto	11
Art. 23. Pagamenti a saldo	11
Art. 24. Contenuto minimo delle fatture e procedura di pagamento	12
Art. 25. Revisione prezzi	12
Art. 26. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	13
Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti	13
TITOLO. 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	13
Art. 28. Lavori a misura	13
Art. 29. Lavori in economia	13
Art. 30. Valutazione dei materiali a piè d'opera	13
Art. 31. Contabilizzazione del canone	14
TITOLO. 6. CAUZIONI E GARANZIE	14
Art. 32. Cauzione provvisoria	14

Art. 33. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	14
Art. 34. Riduzione delle garanzie	15
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	15
TITOLO. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
Art. 36. Norme di sicurezza generali	16
Art. 37. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	17
Art. 38. Piano di sicurezza sostitutivo	17
Art. 39. Piano operativo di sicurezza	17
Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	18
TITOLO. 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	18
Art. 41. Subappalto	18
Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto	20
Art. 43. Pagamento dei subappaltatori	20
TITOLO. 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	21
Art. 44. Accordo bonario e transazione	21
Art. 45. Definizione delle controversie	21
Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	21
Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	23
TITOLO. 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	24
Art. 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	24
Art. 49. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	24
Art. 50. Presa in consegna dei lavori ultimati	24
TITOLO. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	25
Art. 51. Disposizioni particolari	25
Art. 52. Sanzioni	25
Art. 53. Normativa tecnica	25
TITOLO. 12. NORME FINALI	27
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	27
Art. 55. Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore	27
Art. 56. Custodia del cantiere	27
Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse	27
PARTE. 2. PRESCRIZIONI TECNICHE	28
TITOLO. 1. DISPOSIZIONI GENERALI	28
Art. 58. Qualità e provenienza dei materiali	28
Art. 59. Responsabilità ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	28
Art. 60. Direzione tecnica dell'appalto	30
Art. 61. Estensione o riduzione del numero di impianti da gestire	30
Art. 62. Ordini dell'Amministrazione e degli Organi di Direzione	31
Art. 63. Dichiarazione di conformità DM 37/08	31

Art. 64. Verifica finale di funzionamento degli impianti e loro riconsegna al termine dell'appalto	31
TITOLO. 2. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	31
Art. 65. Conduzione dell'appalto	31
Art. 66. Orario di lavoro	32
Art. 67. Richieste d'intervento	32
Art. 68. Richieste di presidio degli impianti	32
Art. 69. Verifiche periodiche	32
Art. 70. Visite straordinarie	33
Art. 71. Documentazione	33
Art. 72. Informazioni agli utenti	33
Art. 73. Variazioni delle opere designate	33
Art. 74. Opere non conformi	33
Art. 75. Manutenzione ordinaria periodica: controllo e verifiche	34
Art. 76. Controlli periodici	34
Art. 77. Manutenzione ordinaria periodica degli impianti a fune	34
Art. 78. Manutenzione ordinaria periodica degli impianti oleodinamici	34
Art. 79. Manutenzione conservativa – sospensione dell'esercizio	35
Art. 80. Manutenzione preventiva ed eliminazione di guasti ed anomalie	35
Art. 81. Manutenzione straordinaria per interventi di ripristino funzionale ed installazioni di impianti ex novo.	36

PARTE. 1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

TITOLO. 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di competenza del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale.
2. Gli impianti elevatori oggetto delle attività manutentive sono inclusi nella lista allegata al presente Capitolato.
3. La lista degli impianti è soggetta a variazione in aumento o diminuzione, in base alle esigenze dell'Amministrazione durante il periodo di esecuzione dell'appalto.
4. Tra le attività contemplate nel presente appalto rientrano pure:
 - a) il presidio degli impianti in occasioni di manifestazioni (sportive, culturali, politiche, etc.)
 - b) il servizio di reperibilità e pronto intervento h 24 tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.
 - c) le verifiche e i controlli periodici e/o straordinari.
 - d) l'installazione ex novo di impianti e/o riqualificazione, comprensive di tutti gli adempimenti progettuali e documentali, qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità durante il periodo di esecuzione dell'appalto.
5. Si intendono remunerati nel canone mensile di cui all'allegato elenco prezzi:
 - a) le attività di manutenzione ordinaria periodica
 - b) le verifiche e i controlli ordinari e straordinari da parte del manutentore
 - c) il servizio di reperibilità e pronto intervento h 24.
6. Tutte le altre attività contemplate nel presente appalto vengono compensate a misura in base ai rispettivi prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi.
7. Tutti gli obblighi a carico dell'appaltatore, scaturenti dal presente capitolato e dalle norme di legge e di regolamento, si intendono remunerati nella propria offerta.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

A IMPORTO A BASE D'ASTA

A1

lavori di manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso presidio impianti in occasione di manifestazioni (sportive, culturali, politiche etc.), incluso visite Organismi di Controllo. 217.085,40

A2 lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione preventiva o correttiva, incluso installazioni di impianti ex novo 261.107,02

Totale A 478.192,42

B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 19.357,80

C IMPORTO DELL'APPALTO (A+B) 497.550,22

2. L'importo a base d'asta ammonta ad € 478.192,42 (euro quattrocentosettantottomilacentonovantadue/42) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad € 19.357,80 (euro diciannovemilatrecentocinquantasette/80).

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni), e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni), e dell'art. 43, comma 7, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni) e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
6. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:
 - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
7. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate "OS 4". Il soggetto partecipante dovrà essere abilitato ai sensi del D.M. 37/08, Art. 1 comma 1 lettera "F" e possedere attestazione SOA per la Categoria OS 4 Classifica II.
2. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo art.132, comma 3, del D.Lgs 163 del 2006, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, sono indicati nella seguente tabella "B":

TABELLA "B"
**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI**

n.	Lavori di	Categoria allegato A		Euro	Incidenza % manodopera
		D.P.R. n. 207/2010			
1	lavori di manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso presidio impianti in occasione di manifestazioni (sportive, culturali, politiche etc.), incluso visite Organismi di Controllo.	Prevalente	OS4	217.085,40	69,93%
2	lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione preventiva o correttiva, incluso installazioni di impianti ex novo	Prevalente	OS4	261.107,02	31,08%
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			19.357,80	
	Totale Appalto	Prevalente	OS4	497.550,22	46,82%

incidenza media oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **3,89%**

Art. 5. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 163/2006, comma 2 bis, così come modificato con Leggi n. 89 e n. 114 del 2014, che qui integralmente si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante pari all'uno per mille dell'importo non ribassato a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. La medesima sanzione viene altresì irrogata nei casi di violazione previsti dall'art. 46 D.lgs. 163/2006, così come modificato con Leggi n. 89 e n. 114 del 2014.
2. La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, esecutiva ai sensi di legge.
3. Tutti gli operatori economici fornitori di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento.
4. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte del soggetto aggiudicatario, si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% dell'importo contrattuale, commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno di immagine.
5. Qualora il soggetto aggiudicatario reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena pecuniaria maggiorata, variabile dallo 0,6% allo 0,8% dell'importo contrattuale.
6. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento, si procederà alla risoluzione del contratto.
7. Le percentuali da applicarsi nell'ambito dei range indicati (0,3% - 0,5% e 0,6% - 0,8%) verranno determinate dal Dirigente/RUP in relazione all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno di immagine.
8. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, resta fermo il pieno diritto della Stazione Appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

TITOLO. 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati del progetto esecutivo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
 - f) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al DLgs. 81/08;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti e all'articolo 89 comma 1 lettera h) del DLgs. 81/08;

- h) le polizze di garanzia;
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 207/2010;
 - c) il Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- 4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
- 5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
- 6. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza di tutte le normative comunitarie e regolamentari vigenti ed alla connessa disciplina.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e della disciplina normativa e regolamentare in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 3. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale l'impresa dovrà esibire, prima della stipula del contratto di appalto, al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - d) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - e) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n° 81/2008;
 - g) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
 - h) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n° 81/2008;

4. Nel partecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, e del cui testo - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e degli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12. Tracciabilità

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, ai fini del presente intervento, pena la risoluzione di diritto del contratto, dovrà essere utilizzato conto corrente bancario o postale dedicato; i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione con riferimento al presente intervento, gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare sui conti correnti in parola; ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere debitamente comunicata.

2. Nel contratto sottoscritto con l'appaltatore sarà inserita apposita clausola, a pena di nullità, con la quale lo stesso assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. Il Comune di Napoli comunicherà al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Napoli - UTG ogni notizia di inadempimento rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 posta in essere dall'appaltatore.

4. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

6. L'appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TITOLO. 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l'appaltatore non può rifiutarsi.

3. Il suddetto comma si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal programma esecutivo dei lavori dei lavori. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. L'appaltatore non potrà pretendere indennità o risarcimenti di sorta per effetto delle consegne parziali. L'ultimo di questi costituisce

verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

7. L'appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera prevista al successivo Art. 17. Qualora l'effettiva realizzazione in loco dell'opera non abbia inizio entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, si darà corso alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, salvo rivalsa dei maggiori danni subiti. A seguito della suddetta risoluzione l'Ente Appaltante potrà affidare i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

8. Il processo verbale di consegna dei lavori dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e in particolare la dichiarazione che l'area o l'immobile su cui devono svolgersi i lavori sia libera da persone e cose e tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori stessi.

Art. 15. Durata dell'appalto e termini per l'ultimazione dei lavori

1. L'appalto oggetto del presente C.S.A. avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 16. Proroghe

1. Salvo gli altri casi previsti nel Codice dei Contratti Pubblici e nel relativo Regolamento di Attuazione, il Contratto, a giudizio motivato dell'Amministrazione, potrà essere prorogato una sola volta agli stessi prezzi, patti, norme e condizioni dell'appalto originario, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di un nuovo affidamento, nel caso in cui dette procedure se pur avviate in tempo utile dal Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, dovessero subire rallentamenti ad esso non imputabili.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni interruzione del servizio ,che a giudizio insindacabile della D.L. sarà ritenuta imputabile a negligenza dell'impresa, sarà applicata una penale che è fissata:

a) in € 100,00 (cento/00) se l'interruzione è di durata compresa tra le 2 (due) e le 24(ventiquattro) ore successive alla ricezione della segnalazione;

b) in € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di interruzione successiva al primo.

2. Le medesime penalità verranno applicate nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

3. In generale l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, per rendere il miglior servizio e la più completa affidabilità degli impianti, sempre che, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione si riserva in ogni modo, attraverso la D.L., il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o trarne motivo di richiesta di speciali compensi.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'Art. 17, vengono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

TITOLO. 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.P.R. 207/2010 non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 22. Pagamenti in acconto

1. Il pagamento dei canoni per la manutenzione ordinaria e dei corrispettivi per i lavori di manutenzione straordinaria, eventualmente eseguiti, saranno effettuati semestralmente su certificati di pagamento firmati dal dirigente del Servizio, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei sei mesi di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità dei lavori eseguiti e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Art. 23. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale (D.P.R. 207/2010).

5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale (D.P.R. 207/2010) , la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

9. Ai fini della Regolarità Contributiva si applica quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n. 3/2010 nonché dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 24. Contenuto minimo delle fatture e procedura di pagamento

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo, le fatture emesse dall'appaltatore dovranno recare il seguente contenuto minimo:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) estremi identificativi dell'intestatario;
- d) importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- e) estremi identificativi della Determina di affidamento e del contratto;
- f) estremi del certificato di pagamento;
- g) oggetto e periodo di esecuzione della prestazione.

2. Il Direttore dei Lavori, entro e non oltre dieci giorni dalla redazione dello Stato di Avanzamento, richiederà il DURC per via telematica alle Amministrazioni competenti per il rilascio.

3. Il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla acquisizione con esito positivo del DURC.

4. Entro i successivi cinque giorni dalla firma del certificato di pagamento, il Direttore dei Lavori richiederà la fattura all'appaltatore.

5. Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della fattura e degli atti contabili, il Dirigente del Servizio emetterà l'atto di liquidazione, che verrà trasmesso in Ragioneria entro e non oltre i successivi cinque giorni.

6. Sarà poi cura del Servizio Ragioneria effettuare materialmente i pagamenti entro i limiti temporali stabiliti dalle leggi vigenti.

7. La fattura emessa dall'appaltatore non potrà essere accettata se carente nei contenuti minimi di cui al comma 1, o inesatta nell'importo o se emessa prima del Certificato di pagamento.

Art. 25. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 133 commi 2 e 3 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 primo comma del Codice Civile.

Art. 26. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) in prima istanza, desumendoli dai prezzi DEI primo semestre 2013 relativi ad Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici;
- b) in seconda istanza, raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art 117 comma 1, del D.Lgs 163 del 2006 e dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

TITOLO. 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari allegato presente capitolato speciale, applicando il ribasso offerto dal concorrente in sede di gara. Al prezzo così ottenuto verrà aggiunta l'aliquota di incidenza media degli oneri per la sicurezza valutata sul prezzo non ribassato.

Art. 29. Lavori in economia

1. Non sono ammessi lavori in economia, per eventuali lavorazioni non contemplate nel contratto, si procederà ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato.

Art. 30. Valutazione dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati materiali a piè d'opera ancorché accettati dalla D.L.

2. I materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Art. 31. Contabilizzazione del canone

1. Il canone è applicato per ciascun impianto, considerando ogni mese di effettivo esercizio naturale e consecutivo.
2. Per gli interventi di riparazione che dovessero comportare la sospensione del servizio per oltre un giorno, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per l'impianto, per ogni giorno naturale e consecutivo di sospensione.
3. Per i fermo impianti ordinati dal Direttore Lavori, di durata superiore ad un giorno, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per l'impianto, per ogni giorno naturale e consecutivo di fermo.

TITOLO. 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

- a) La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - b) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - c) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
2. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
4. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 33. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. In caso di appalti di importo superiori alla II classifica (516.457 euro), l'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di

collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro	650.000,00 di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro	250.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro	350.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro	50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.	

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00;

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dall'art. 128, comma 1, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

TITOLO. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
6. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed è tenuto al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. In ogni caso la stazione appaltante procederà a richiedere il DURC dell'aggiudicatario.

7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

2. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

3. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 38. Piano di sicurezza sostitutivo

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, l'appaltatore può apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81

del 09 aprile 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza ed integra il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano sostitutivo di sicurezza, il piano operativo di sicurezza ed il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO. 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'Art. 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo, nei limiti di cui all'art. 118 c. 2 terzo periodo del codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria.

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale (DPR 207/2010), di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

1. I subappaltatori non sono pagati direttamente dal fondo di rotazione e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore ed al rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

TITOLO. 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 45. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, trovano applicazione le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 163/2006.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010 ed ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.

6. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.

7. L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.

8. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

9. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50

a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

TITOLO. 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

5. Il periodo di gratuita manutenzione riguarda esclusivamente le installazioni di impianti ex novo e le riqualificazioni di impianti.

6. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 49. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Il collaudatore o la commissione di collaudo è nominato/a dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini indicati dell'art. 216 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

4. Nel collaudo sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito e/o prove di funzionamento degli impianti, a carico dell'appaltatore, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali verificando il risultato conseguito sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza e dell'esercizio.

5. L'incarico di collaudo dovrà essere assegnato 30 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione.

Art. 50. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del DPR 207/2010, e previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.

TITOLO. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51. Disposizioni particolari

1. Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori saranno comunicati agli Enti previdenziali ed assistenziali nonché al Comitato Paritetico Territoriale i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali è stato chiesto il subappalto e la presunta incidenza della mano d'opera sul valore netto complessivo contrattuale.
2. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmesse, a cura della stazione appaltante agli enti di cui al comma precedente.
3. Durante il corso dei lavori la ditta dovrà esibire mensilmente alla D.L. copia degli avvenuti versamenti agli Enti previdenziali ed assistenziali, dei fogli di presenza della mano d'opera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della mano d'opera impiegata.
4. E' fatto obbligo alla ditta di consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del C.T.P. per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla D.L..

Art. 52. Sanzioni

1. Le penali di cui all'Art. 17 verranno applicate dalla D.L. nei casi in cui la ditta non esegua, nei termini assegnati, le attività oggetto del presente appalto.
2. L'ammontare di qualsiasi tipo di sanzione contemplata nel presente capitolato, sarà detratto dal credito della impresa sul certificato di pagamento immediatamente successivo alla applicazione della penale stessa.
3. Qualora le inottemperanze si protraessero in modo ritenuto intollerabile dalla Stazione Appaltante, questa si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti opportuni, restando a carico dell'appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione, compresi i lavori in danno e la rescissione del contratto, con le modalità di cui alle leggi vigenti.
4. Le notificazioni, intimazioni ed assegnazioni di termini e tutte le altre disposizioni che occorressero per risolvere le inadempienze, saranno inviate al domicilio dell'appaltatore, a mezzo di ordini di servizio o per lettera raccomandata o per posta elettronica certificata.
5. Salvo altre specifiche sanzioni contemplate nel presente capitolato, si stabilisce che, in qualsiasi caso di trasgressione alle prescrizioni ed obblighi contrattuali, nonché agli ordini della D.L., o incompleta o ritardata osservanza di tali prescrizioni ed ordini, sarà applicata per ogni singola trasgressione una multa di € 100,00 (cento/00) al giorno, fino a che duri la violazione. Tutto ciò senza pregiudizio di ogni maggiore diritto del Comune e della rivalsa dei danni, a giudizio insindacabile della D. L. e salvo l'eccezione del lavoro in danno dell'appaltatore.

Art. 53. Normativa tecnica

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa tecnica vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti elevatori e montascale. Si richiamano in linea indicativa e non esaustiva:

- 1) UNI 10411 -"Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";

- 2) UNI EN 81/2 -"Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- 3) UNI EN 81/1 -"Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- 4) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37- Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- 5) Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- 6) Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 -"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- 7) D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 -"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- 8) Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 -"Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- 9) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 -"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- 10) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 -"Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- 11) Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- 12) D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 -"Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- 13) D.M. 14 giugno 1989, n. 236 -"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- 14) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 -"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- 15) D.M. 09.12.1987 n. 587 - Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE relative agli ascensori elettrici;
- 16) D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 -"Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
- 17) D.M. 28.11.1987 n. 586 - Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi;
- 18) D.M. 14 giugno 1987, n. 246 -"Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- 19) D.M. 04.02.1984 - Modificazioni all'autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- 20) D.M. 28.05.1979 - Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici;
- 21) D.M. 28 maggio 1979 -"Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- 22) Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 -"Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- 23) D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 - Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato;
- 24) D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 -"Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
- 25) D.P.R. 24.12.1951 n. 1767 - Regolamento per l'esecuzione della legge 24.10.1942 n. 1415;

- 26) D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 -"Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- 27) Legge 24.10.1942 n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.

TITOLO. 12. NORME FINALI

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione di progetto/preventivo e degli ordinativi impartiti, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione dell'appalto;
- c) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 55. Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 3 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi, nell'ambito territoriale dell'ASL TO 1. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto la ditta dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente.
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

Art. 56. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

6. l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE. 2. PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 58. Qualità e provenienza dei materiali

1. I materiali da adoperarsi per l'esecuzione dei lavori dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute essenziali in commercio per dichiararli di prima qualità e, per la loro accettazione, dovranno avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative.

2. Inoltre, per quanto concerne la sostituzione di parti meccaniche e di altri elementi strutturali degli elevatori, resa necessaria per qualunque causa prevista nell'appalto, la ditta è tenuta a provvedere con materiali identici a quelli da sostituire e della stessa fabbrica costruttrice dei pezzi originali. Laddove risultasse oggettivamente impossibile reperire pezzi di ricambi originali, la ditta dovrà fornire componenti di analoghe prestazioni, perfettamente integrabili nell'impianto ascensore e con un anno di garanzia.

3. In caso di rifiuto della D.L. di qualche provvista, perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, la ditta è tenuta a sostituirla con un'altra che risponda ai requisiti dovuti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro a cura e spese della ditta.

4. La ditta ha inoltre l'obbligo di presenziare, in ogni tempo e luogo, alle prove cui la D.L. intendesse sottoporre i materiali impiegati o da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio degli stessi agli Istituti di prove ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese e tasse di esecuzione.

Art. 59. Responsabilità ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto si assume i seguenti ulteriori obblighi, avendone tenuto conto nella presentazione della propria offerta:

- 1) Provvedere a tenere sempre in perfetto stato di efficienza gli impianti prevedendo ogni eventuale guasto e sostituendo, in tempo utile e con la massima sollecitudine, quei pezzi che possono alterarsi o danneggiarsi.
- 2) Vigilare sullo stato di conservazione delle funi. Qualora non si riscontrasse la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di cui alla normativa vigente, la ditta provvederà tempestivamente a porre "fuori esercizio" l'impianto informandone la D.L. che disporrà di procedere alla loro sostituzione.
- 3) Vigilare sul buon funzionamento degli interruttori differenziali salvavita provvedendo a sostituire tempestivamente quelli che dovessero presentare delle anomalie.
- 4) Per l'adeguamento degli impianti alle leggi vigenti e/o per interventi di ristrutturazione, la ditta, a richiesta e d'intesa con la D.L. del Comune, dovrà approntare, a propria cura e spese, un progetto dettagliato di esecuzione delle opere corredato di preventivo di spesa. Il computo economico dovrà essere redatto con i prezzi contrattuali.
- 5) Provvedere a rendere disponibili, in qualsiasi momento, alla D.L. le schede tecniche di manutenzione globale degli impianti, firmate e timbrate dal direttore tecnico dell'Impresa, riportanti le caratteristiche tecniche degli stessi ed i risultati delle verifiche periodiche.
- 6) Vigilare, nei più ampi sensi di legge, della regolarità e della sicurezza del funzionamento degli impianti (in dipendenza degli obblighi assunti con il presente C.S.A.), esonerando implicitamente sia l'Amministrazione sia i funzionari comunali da ogni responsabilità al riguardo.
- 7) Provvedere alla pulizia periodica dei pozzi di extracorsa, anche su esplicita richiesta della D.L.. Sarà cura della ditta provvedere al trasporto a rifiuto del materiale rimosso presso discariche autorizzate.
- 8) Provvedere alla fornitura ed al trasporto a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendono necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione globale
- 9) Tenere in officina una scorta di materiale minuto e pezzi di ricambio, con particolare attenzione a quelli di difficile reperibilità (meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici), sufficienti ad assicurare la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti. La ditta, nel caso di impossibilità a reperire sul mercato "componenti" di natura specialistica, dovrà provvedere alla sostituzione a propria cura e spesa dell'intero

“apparato” comprendente il componente, garantendo nel contempo le caratteristiche tecniche e il livello di efficienza dell’impianto.

- 10) Provvedere all’allacciamento degli impianti di energia elettrica di cantiere ai circuiti di alimentazione che saranno indicati dalla D.L.
- 11) Provvedere ai ponteggi e le impalcature mobili necessarie per l’esecuzione dei lavori.
- 12) Provvedere all’assistenza muraria consistente nei lavori complementari ai montaggi.
- 13) Provvedere alla pulizia dei luoghi di lavoro, scarico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta ed altro, dipendenti dall’esecuzione dei lavori di manutenzione.
- 14) Provvedere alla esecuzione delle prove che la D.L., in caso di contestazioni o altro, ordini di far eseguire presso gli Istituti ufficialmente autorizzati, dei materiali da impiegarsi negli impianti.
- 15) Consentire l’accesso ad operai di altre ditte che vi debbano eseguire i lavori ad esse affidate, nei locali in cui si svolge la manutenzione degli impianti, nonché provvedere alla relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 16) Risarcire eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione ed il suo personale.
- 17) Provvedere al pagamento degli oneri dovuti dall’Amministrazione Comunale alle A.S.L. ed agli altri Enti che ne abbiano diritto per legge, relativamente alle visite ordinarie e straordinarie agli impianti elevatori compresi nel lotto di appalto e/o successivamente acquisisti. Detto onere si intende compreso nei canoni globali mensili dovuti all’Impresa appaltatrice.
- 18) Provvedere a rendere disponibile per la D. L., ogni qualvolta ne faccia richiesta, un’autovettura con autista per eseguire sopralluoghi tecnici sugli impianti affidati in manutenzione e su quelli in attesa di essere consegnati da altri Uffici del Comune o Enti.
- 19) Fornire alla D.L. le attestazioni, controfirmate dagli utenti degli impianti, comprovanti l’avvenuto intervento di manutenzione.
- 20) Fornire alla D.L., entro 6 mesi dalla data di consegna dei lavori, copia degli schemi elettrici, eventualmente mancanti, dei singoli impianti. Resta inteso che sarà cura della ditta assicurare che i locali macchina degli impianti oggetto dell’appalto siano sempre dotati dei predetti schemi elettrici. Nel caso in cui gli impianti risultassero privi di tali schemi la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, a redigerne di nuovi a firma del direttore tecnico o professionista abilitato, consegnandone una copia alla D.L.
- 21) Fornire ed installare opportunamente alle pareti, adeguati estintori e provvedere alla loro ricarica.
- 22) Provvedere, a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio, da parte degli Organismi competenti, dei libretti di immatricolazione eventualmente mancanti all’atto della consegna dei lavori, nonché alla richiesta di rilascio di eventuali duplicati.
- 23) Provvedere, a propria cura e spese, ad inviare alla D.L., entro 15 giorni dalla data del rilascio da parte degli Organi preposti, i verbali di ispezione e/o di collaudo.
- 24) Eleggere domicilio legale in Napoli, presso persona o uffici, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 25) Impegnarsi alla nomina di un ingegnere iscritto all’Albo Professionale e abilitato anche al rilascio di certificazioni previste dalla Legge 46/90 e s.m. ed i., a cui la ditta affiderà la direzione tecnica.
- 26) Pagare tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all’espletamento della gara ed alla stipula del contratto e sua registrazione.
- 27) In relazione ad eventuali impianti a servizio pubblico la ditta dovrà fornire ogni assistenza al Responsabile di Esercizio nell’espletamento delle sue funzioni ed in particolare in occasione della effettuazione delle verifiche e prove funzionali periodiche secondo modalità e frequenza disposte dalle vigenti leggi e/o regolamenti (revisioni semestrali, speciali o generali). In tali occasioni la ditta dovrà eseguire i controlli non distruttivi e tutte le ulteriori prove che il Responsabile di Esercizio riterrà necessarie. La ditta dovrà, a propria cura e spese ed a mezzo del suo responsabile o di altro professionista appositamente incaricato iscritto all’albo professionale degli ingegneri, produrre le certificazioni richieste in occasione delle suddette verifiche periodiche, comprese quelle inerenti la staticità dei manufatti edilizi in cui sono ubicati gli impianti elevatori a servizio pubblico. Sarà, inoltre, compito del Responsabile tecnico o comunque del professionista incaricato, indicare le modalità di eliminazione di eventuali fattori ostativi al rilascio della richiesta certificazione. Su dette indicazioni e direttive, l’Amministrazione procederà, sotto il controllo del predetto

tecnico, all'esecuzione delle opere eventualmente a farsi per il raggiungimento del necessario grado di sicurezza e consentire la certificazione liberatoria da parte del medesimo tecnico.

28) Rendere disponibile negli uffici della D.L., a titolo di comodato d'uso e per tutta la durata dell'appalto, con fornitura di materiale di uso corrente, idonea attrezzatura informatica costituita da:

a) n. 2 PC di primaria casa costruttrice, con le seguenti caratteristiche minime:

- ✓ processore 2,00 GHz;
- ✓ memoria centrale Ram 4 Gb;
- ✓ HD da 500 Gb;
- ✓ masterizzatore DVD-RW Double Layer;
- ✓ scheda di rete;
- ✓ monitor LCD da 19";
- ✓ tastiera 102 tasti;
- ✓ sistema operativo Windows 7;
- ✓ dotazione di pacchetti software Office 2012;
- ✓ dotazione di idoneo programma per la contabilità ('Primus' della società "Acca" o programma equivalente);

b) apparecchiatura multifunzione (stampante - scanner - fotocopiatrice - fax) per formati A3/A4

Art. 60. Direzione tecnica dell'appalto

1. La ditta dovrà dichiarare, prima dell'inizio dell'appalto, di aver assunto, per la sorveglianza dei lavori, per dirigere la regolare esecuzione ed assumere le inerenti responsabilità, un ingegnere debitamente autorizzato all'esercizio professionale, consegnando al Dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale formale dichiarazione di accettazione da parte dell'ingegnere prescelto, che dovrà essere sostituito non solo se lasci o declini l'incarico ricevuto, ma anche per richiesta insindacabile del capo dell'Amministrazione.

2. La presenza e responsabilità di detto ingegnere non eliminerà, né attenuerà, comunque, la responsabilità della ditta nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi; così come la sorveglianza e la D. L. da parte dei tecnici del Comune non eliminerà, né attenuerà in nessun caso e per qualsiasi ragione, tale responsabilità piena ed assoluta della ditta e non comporterà mai assunzione di responsabilità qualsiasi da parte dei detti tecnici e del Comune.

3. Se la ditta non ottempererà a quanto sopra, non si procederà all'inizio dell'appalto, e si farà luogo, senz'altro, alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore.

4. Se nel termine di 10 (dieci) giorni dalla rinuncia dell'incarico da parte dell'ingegnere già prescelto oppure dell'invito alla sostituzione fatta dall'Amministrazione, la ditta non avrà provveduto alla sostituzione, sarà applicata la penale di € 150 (centocinquanta) al giorno, per 10 giorni consecutivi. Decorso tale termine, l'Amministrazione avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 61. Estensione o riduzione del numero di impianti da gestire

1. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aumentare o di ridurre, in modo temporaneo o definitivo, il numero degli impianti affidati in manutenzione globale, senza che la ditta possa rifiutare, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali.

2. L'affidamento dei nuovi impianti verrà effettuato per mezzo di ordini di servizio della D.L. muniti del visto del dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale.

3. Entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine di servizio la ditta sarà tenuta ad iniziare la manutenzione.

4. Una volta notificato l'affidamento, con le modalità di cui innanzi, i relativi canoni saranno inseriti in contabilità e liquidati fino alla disponibilità dell'importo contrattuale.

5. Laddove necessario, l'Amministrazione appaltante provvederà di volta in volta alle dovute integrazioni dei fondi occorrenti e l'Impresa sarà tenuta a sottoscrivere i relativi contratti.

6. La ditta è obbligata a partecipare a tutti i sopralluoghi che si renderanno necessari in occasione dell'acquisizione di nuovi impianti elevatori, verificando la perfetta funzionalità degli stessi, fermo restando che la presa in consegna di nuovi impianti è comunque subordinata all'esistenza di collaudo e certificazione da parte degli organi preposti.

7. Per i nuovi impianti acquisiti la ditta sarà obbligata a provvedere, a propria cura e spese, alla messa in opera di tutti quei componenti che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità degli stessi che dovevano risultare tali già all'atto della presa in consegna, anche se dette carenze non fossero state evidenziate dall'impresa nel corso delle verifiche per la consegna medesima.

Art. 62. Ordini dell'Amministrazione e degli Organi di Direzione

1. Tutti gli ordini dell'Amministrazione o degli organi della D.L. dovranno risultare da atto scritto (fax, lettera semplice o raccomandata o e mail) che non potrà per nessun effetto essere contestato dall'appaltatore senza motivata giustificazione.
2. La ditta, senza diritto ad indennizzo o compenso di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere degli impianti nell'ordine prescritto dalla D.L., in modo da coordinarle ad altre opere di finimento dell'edificio, anche se tale ordine non sia il più conveniente per la ditta, la quale inoltre, deve assoggettarsi, in ogni tempo e sempre senza alcun diritto di indennizzo o compenso di sorta, a tutte le modifiche che all'ordine stesso la suindicata D.L. ritenga, a suo insindacabile giudizio, di apportare per esigenza di lavoro.
3. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L., in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Art. 63. Dichiarazione di conformità DM 37/08

1. L'appaltatore al termine dei lavori di modifica impiantistica, anche parziale, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e D.M. 19 maggio 2010.

Art. 64. Verifica finale di funzionamento degli impianti e loro riconsegna al termine dell'appalto

1. Gli impianti ed i loro accessori, al termine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati dalla ditta all'Amministrazione appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità in cui verranno consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso. In tale sede la D.L. provvederà ad una verifica generale di tutte le apparecchiature ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'Impresa. Per tale adempimento la ditta metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari.

TITOLO. 2. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 65. Conduzione dell'appalto

1. Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti.
2. La ditta Appaltatrice dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e pianificata, con la periodicità necessaria concordata con il Comune, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.
3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria periodica e manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.
4. La reperibilità e l'intervento del personale si intendono compresi nel canone mensile e non comportano quindi la corresponsione di alcun diritto di chiamata. Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, categoria o aziendali.
5. Nel canone di manutenzione ordinaria periodica s'intende compresa, quale onere a carico della ditta, l'attività di sorveglianza di tutti gli impianti con il conseguente pronto intervento per la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità.
6. Le attività di manutenzione straordinaria dovranno, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del Comune dal competente Servizio a seguito di presentazione di preventivo spesa.
7. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di assistenza ai tecnici ogni qualvolta sia necessario o richiesto dal Comune sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (VV. FF., ISPEL, ASL, ecc.), e in modo particolare per quelli dell'Organismo Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 e delle verifiche straordinarie ai sensi del D.M. 23 luglio 2009. - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" -.
8. Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovrà essere messo un cartello di "fuori servizio" che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell'impianto per manutenzione. Al termine della manutenzione, dovranno

essere eseguite alcune corse verificando il corretto funzionamento dell'elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

Art. 66. Orario di lavoro

1. L'esecuzione di tutte le prestazioni incluse nel presente capitolato dovranno essere garantite 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive, sia durante l'orario normale di lavoro della Ditta appaltatrice che nel restante periodo della giornata.
2. Per le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente dall'orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.), La Stazione Appaltante non pagherà nessun valore aggiuntivo.
3. Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del personale della Ditta, ai sensi dell'art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.

Art. 67. Richieste d'intervento

1. La ditta dovrà essere provvista di un'officina di riparazione munita di telefono e segreteria telefonica ed avrà l'obbligo di accettare comunicazioni a mezzo fax, fonogramma e comunicazione telefonica, ed inviare entro il più breve tempo possibile (al massimo due ore dalla segnalazione) la manodopera necessaria per le riparazioni.
2. La ditta è comunque obbligata a comunicare un recapito telefonico, anche diverso da quello di cui sopra, in modo da assicurare la propria reperibilità nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni della settimana, non esclusi quelli festivi e prefestivi.
3. Per gli interventi di riparazione che dovessero comportare la sospensione del servizio per oltre un giorno, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per l'impianto, per ogni giorno naturale e consecutivo di sospensione.
4. La predetta detrazione si applicherà anche nel caso che i lavori fossero richiesti a seguito delle ispezioni degli organismi previsti dalle leggi vigenti.
5. Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere all'Impresa il presidio degli impianti affidati con personale specializzato, anche in orari di lavoro straordinario o festivo.
6. Detto servizio verrà compensato facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale.

Art. 68. Richieste di presidio degli impianti

1. Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere alla ditta il presidio degli impianti affidati con personale specializzato anche in orari di lavoro straordinario o festivo.
2. Detto servizio verrà ricompensato facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale.

Art. 69. Verifiche periodiche

1. Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Manutentore concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dall'art. 13 D.P.R. 162/99. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è itotalmente a carico del Manutentore. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.

Art. 70. Visite straordinarie

1. In ordine all'eventuale realizzazione di interventi di natura straordinaria la Stazione appaltante chiederà al soggetto aggiudicatario di effettuare un completo esame dell'installazione interessata dall'intervento medesimo, al fine di ottenere un preventivo dei costi relativi allo stesso. Allo scopo di cui sopra occorrerà un preventivo concordamento con l'Ufficio Tecnico affinché possa provvedere a che gli addetti dello stesso e quelli del Servizio Prevenzione e Protezione siano presenti durante le operazioni di visita straordinaria.

Art. 71. Documentazione

1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso la sede della Stazione Appaltante, salvo per le parti da conservare presso gli impianti. È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto. È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici tecnici del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive. Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica. Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di contratto.

Art. 72. Informazioni agli utenti

1. In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo caso, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza nell'edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.

Art. 73. Variazioni delle opere designate

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, durante l'esecuzione del contratto, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dell'intervento, senza che il soggetto aggiudicatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato; eventuali opere impreviste all'inizio del servizio verranno, come le precedenti, liquidate sistematicamente a misura, con l'applicazione costante dell'Elenco Prezzi di riferimento. Quando l'ordine di servizio venga dato tempestivamente (cioè prima dell'esecuzione delle opere da variare o delle provviste relative non utilizzabili diversamente) il soggetto aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo, né ad alcuna proroga al termine di consegna, ma soltanto alla contabilizzazione a prezzi unitari delle eventuali differenze in più o in meno sui quantitativi delle opere rispetto al progetto. Non si terrà conto di quelle opere, conseguenti a varianti che differiscano, solo per forma, rispetto a quelle previste dai disegni e dal presente Capitolato. Le varianti sono disposte esclusivamente dalla Stazione Appaltante con ordini scritti.

Art. 74. Opere non conformi

1. Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato è a completo rischio e pericolo del soggetto aggiudicatario stesso che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Stazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle e in caso di accettazione, senza alcun aumento sul prezzo dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che gli siano richieste.

Art. 75. Manutenzione ordinaria periodica: controllo e verifiche

1. La ditta deve provvedere a verificare, una volta ogni mese, il regolare funzionamento e lo stato di conservazione di tutti gli organi dell'impianto, a tenere sempre in perfetto stato di efficienza gli elevatori, prevedendo ogni eventuale guasto, promuovendo in tutti i casi la tempestiva esecuzione delle riparazioni e la sostituzione di qualsiasi parte deteriorata, inviando sollecita comunicazione scritta alla D.L.
2. Andranno segnalati, inoltre, alla D.L. gli eventuali danni derivanti da terzi e/o da cause di forza maggiore per provvedere ai consequenziali lavori di ripristino di cui al successivo articolo.
3. Nel caso che la ditta riscontri situazioni anomale e/o di pericolo in atto, che non può tempestivamente eliminare, sospenderà immediatamente il funzionamento dell'impianto medesimo informando sollecitamente la D.L.

Art. 76. Controlli periodici

1. La ditta deve provvedere ai seguenti controlli periodici:
 - 1) semestrali: sicurezze, bandelle di raccordo, freno motore, alimentatore di emergenza, meccanica di trazione, dispositivo paracadute, organi elettrici striscianti, blindosbarra, stabilità guida, sblocco sbarre e sblocco pedana;
 - 2) annuali: comandi, pulsantiere di piano, impianto elettrico generale, alimentatore.
1. Gli interventi da 1) a 2) sono compensati nel canone mensile.
2. La ditta è tenuta a fornire la necessaria manodopera e la relativa strumentazione per l'esecuzione delle prove periodiche ed ispezioni eseguite dagli organi di controllo (VV.F., Ispesl, Organismi notificati, ASL, Ispettorato del Lavoro, Comune, IMC-USTIF ecc.); a tali ispezioni dovrà presenziare, ove richiesto, il direttore tecnico della ditta.
3. L'assistenza alle visite degli organi ispettivi è compensata a misura secondo l'elenco prezzi contrattuale.

Art. 77. Manutenzione ordinaria periodica degli impianti a fune

1. La ditta deve provvedere:
 - 1) alla fornitura dell'olio, dei grassi, degli stracci occorrenti, alla sostituzione di tutti i componenti di usuale consumo, come contatti, teleruttori, relais, serrature porte, fusibili, connessioni flessibili, pulsanti e mollette, guarnizioni freni, luci vano corsa, luci cabina. luci locale macchina, luci di emergenza in cabina e nel locale macchina.
 - 2) alla pulizia dei locali macchina, vano corsa, fosse di extracorsa, soglie cabina ed al conseguente allontanamento dei materiali rimossi;
 - 3) alla pulizia e protezione delle parti soggette a corrosioni, mediante l'uso di vernici appropriate;
 - 4) alla pulizia e lubrificazione delle parti mobili e fisse degli impianti;
 - 5) alla sostituzione di guarnizioni e bullonerie;
 - 6) alla verifica periodica (mensile) di tutti i dispositivi di sicurezza e dei limitatori di velocità;
 - 7) alla equilibratura delle tensioni delle funi di trazione e dei relativi attacchi;
 - 8) alla verifica dell'impianto elettrico e dell'efficacia del collegamento di terra;
 - 9) alla verifica dello stato delle guide, della puleggia del freno, della serratura di blocco.
 - 10) alla vigilanza con particolare attenzione sullo stato di conservazione delle funi e di tutti gli organi di sicurezza, secondo le disposizioni di legge, e riferire alla D.L. le eventuali anomalie riscontrate.
2. Gli interventi da 1) a 10) sono compensati nel canone mensile.

Art. 78. Manutenzione ordinaria periodica degli impianti oleodinamici

1. La ditta deve provvedere:
 - 1) al controllo del livello dell'olio nel serbatoio e al rabbocco o alla sostituzione qualora se ne presentasse la necessità;
 - 2) alla tenuta delle guarnizioni;
 - 3) al controllo delle tubazioni di mandata olio e relativi attacchi del tubo recupero olio;
 - 4) alla riparazione e sostituzione dei cavi conduttori.
2. Gli interventi da 1) a 4) sono compensati nel canone mensile.

Art. 79. Manutenzione conservativa – sospensione dell'esercizio

1. L'Amministrazione potrà richiedere per alcuni impianti, temporaneamente non soggetti ad utilizzazione, l'effettuazione della sola manutenzione conservativa, dove per manutenzione conservativa si intende lo svolgimento di tutte le operazioni sufficienti a consentire l'immediata funzionalità dell'impianto stesso in caso di riutilizzo; in questo caso verrà corrisposto alla ditta un canone mensile pari al 20% di quello della manutenzione ordinaria.

Art. 80. Manutenzione preventiva ed eliminazione di guasti ed anomalie

1. Comprende l'esecuzione di tutti i lavori e la fornitura dei materiali e mezzi d'opera per la riparazione e la sostituzione di tutte le parti costituenti gli impianti (organi di macchina, apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, ecc.) il cui stato di avaria, in conseguenza di normale usura per vetustà e/o per qualsiasi altro motivo, possa determinare il non perfetto funzionamento degli impianti stessi. In particolare la ditta dovrà, a propria cura e spese, riparare, sostituire e fornire in opera i componenti il cui stato di usura non garantisce un regolare funzionamento dell'impianto:

- 1) l'argano, il motore, il generatore e le parti del gruppo di manovra come le viti senza fine, gli ingranaggi, i cuscinetti di spinta, i supporti, le bobine per freno elettromeccanico e/o i motori del freno, i ceppi del freno, le spazzole, gli avvolgimenti, i collettori, gli elementi rotanti, le resistenze per la manovra e per i circuiti del motore, le armature dell'elettromagnete e le altre parti meccaniche, usando a questo scopo soltanto parti originali;
- 2) i pattini di cabina, le guarnizioni dei pattini di guida cabina e dei pattini a rulli per assicurare un funzionamento silenzioso;
- 3) le funi metalliche quando ciò sia necessario per mantenere il prescritto fattore di sicurezza ed a fornire e/o a ripristinare, se non presenti, sugli impianti le funi di scorta, se richieste, provvedendo a propria cura e spese a tutti i collaudi richiesti dall' Ispesl e dalla A.S.L. e, per gli impianti pubblici dal IMC - USTIF;
- 4) i cavi flessibili;
- 5) le porte ed i relativi meccanismi di movimentazione e consenso, nonché tutti gli accessori delle stesse;
- 6) le lampade in cabina, nel vano corsa, nel locale macchina e sul percorso di accesso al locale macchina;
- 7) i segnalatori luminosi delle bottoniere di piano e di cabina;
- 8) qualsiasi tipo di impianto segnalatore (sia acustico che luminoso), di citofoni, telefoni e dispositivi di chiamata e di allarme nelle stazioni, in sala macchina ed in cabina;
- 9) i tappeti in cabina;
- 10) le bottoniere di piano e di cabina;
- 11) le linee elettriche e gli interruttori di ogni tipo;
- 12) qualsiasi componente, meccanico, elettrico ed elettronico, dei quadri elettrici ed elettronici;
- 13) componenti e parti di cabine, soglie, contrappesi;
- 14) le soglie in anticorodal o in marmo ai piani quando se ne ravvisi la necessità, nonché il rifacimento dei rivestimenti esterni ed interni degli elevatori soggetti a consumo da parte degli utenti;
- 15) le parti metalliche e le opere murarie che dovessero deteriorarsi per normale usura, compresi i ripristini di attintatura (come ad esempio le pareti del locale argano, le scale di accesso, le ornie delle porte di piano, ecc.);
- 16) le targhe di portata nelle cabine e di avviso e regolamentazione alle stazioni.

2. Per gli impianti oleodinamici la ditta dovrà, inoltre, riparare o sostituire, a propria cura e spese, i seguenti componenti il cui stato di usura non garantisce un regolare funzionamento dell'impianto: il motore, la pompa idraulica, le bobine, le resistenze per azionamento dei circuiti, i cilindri, i pistoni, le valvole, le tubazioni, il serbatoio, il manometro, il liquido, i filtri, gli espurghi d'aria, il dispositivo di controllo temperatura massima di impiego, l'impianto di refrigerazione e/o gli scambiatori di calore, i dispositivi di protezione contro la discesa della cabina, le guarnizioni di tenuta del cilindro e del pistone, le valvole ed elettrovalvole della centralina idraulica, ecc.

3. Tutte le prestazioni dei convenienti mezzi e della relativa manodopera per l'esecuzione delle prove di ispezione che vengano eseguite dagli organi di controllo e di quelle che in qualsiasi epoca vorrà eseguire l'Amministrazione Comunale a mezzo del Servizio competente, anche in relazione all'applicazione del D.M. 2.1.1985 n. 23 riguardante la sicurezza degli impianti a fune in servizio pubblico per le revisioni annuali, quinquennali e decennali fino al relativo soddisfacimento per la tenuta in esercizio. A tutte le operazioni di visita degli Organi di tutela e controllo dovrà presenziare un rappresentante della ditta con propri operai.

4. Per gli impianti montascale la ditta dovrà, altresì, riparare o sostituire: il motore, le bandelle di raccordo, il freno, le spazzole degli organi elettrici striscianti, la blindosbarra, le pulsantiere di piano, tutte le sicurezze del sistema, i fine corsa, l'alimentatore di emergenza, i relais, i teleruttori ed i microinterruttori, le batterie del sistema radiocomando, la ruota di traino e le ruote di supporto, ecc.
5. Sono ancora a carico della ditta, quelle opere murarie connesse ai predetti interventi (rifacimento d'intonaco, tagli, tracce per linee elettriche, attacchi a muro, staffe, ripristini, tinteggiature, forniture e opere in ferro ed altri metalli, ecc.).
6. Le indicazioni di cui innanzi debbono ritenersi unicamente come norme di massima, per rendersi conto delle opere da eseguire.
7. La ditta dovrà, pertanto, provvedere a tutte le operazioni, anche se non precedentemente descritte, intese a conservare gli impianti affidati e le pertinenze connesse, nelle migliori condizioni, prevedendo e prevenendo le cause dei guasti con la tempestiva sostituzione delle parti obsolete.
8. Gli interventi, di cui al presente articolo, che non sono compensati nel canone mensile, saranno compensati a misura, in base all'elenco prezzi contrattuale.
9. Gli interventi, di cui al presente articolo, che non sono compensati nel canone mensile, verranno effettuati da parte della ditta, esclusivamente su ordinativi della D. L. la quale fisserà anche i termini di tempo utile alla loro ultimazione. Le disposizioni della D.L. potranno essere trasmesse anche a mezzo fax, mail o telefono.
10. Tutti gli interventi, di cui al presente articolo possono, essere disposti dalla D.L. anche per gli impianti acquisiti in estensione nel corso dell'appalto di gestione, senza che la ditta appaltatrice possa rifiutarsi o accampare pretese di maggiori compensi rispetto ai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Art. 81. Manutenzione straordinaria per interventi di ripristino funzionale ed installazioni di impianti ex novo.

1. Per interventi di ripristino funzionale s'intendono l'esecuzione di tutte le opere e tutte le forniture per la riparazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e/o sostituzione di parti d'impianto o di apparecchiature elettriche, per avaria da qualsiasi causa non imputabile a negligenza della ditta manuttrice, per il ripristino dei danni causati da atti vandalici e/o forza maggiore, nonché a seguito di adeguamenti normativi e prescrizioni impartite dagli Organi di controllo.
2. Detti lavori verranno effettuati da parte della ditta, esclusivamente su ordinativi della D. L. la quale fisserà anche i termini di tempo utile alla loro ultimazione. Le disposizioni della D.L. potranno essere trasmesse anche a mezzo fax, mail o telefono.
3. Gli interventi, di cui al presente articolo possono, essere disposti dalla D.L. anche per gli impianti acquisiti in estensione nel corso dell'appalto di gestione, senza che la ditta appaltatrice possa rifiutarsi o accampare pretese di maggiori compensi rispetto a quelli contrattuali.
4. Sarà parimenti equiparata ad interventi di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per adeguare gli impianti alle norme di legge riguardanti la materia, che dovessero essere promulgate nel corso dell'appalto.
5. Sarà parimenti equiparata ad interventi di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per installazioni di impianti ex novo, a seguito di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione durante il corso dell'appalto.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale, compreso gli interventi per installazioni di impianti ex novo, vengono compensati a misura in base all'elenco prezzi contrattuale.
7. Per le installazioni di impianti ex novo e le sostituzioni di impianti o parti di impianti, i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale si intendono comprensivi di spese per la progettazione e tutti gli adempimenti documentali e tecnico amministrativi richiesti dalle norme di leggi e di regolamento vigenti.
8. Gli adempimenti tecnico documentali e progettuali di cui al comma precedente, si intendono quindi a totale carico dell'appaltatore, che ne dovrà tener conto nella formulazione della propria offerta.

